COMMISSIONE V

DIFESA

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 519

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva. (1453) . 519

PRESIDENTE 519

La seduta comincia alle 10,35.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*)

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tanasco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva. (1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, chiusa la discussione generale, si era iniziato l'esame degli articoli, che la Commissione era stata costretta a rinviare in seguito alla presentazione di due emendamenti che comportavano un aumento dell'onere finanziario dello Stato, in relazione ai quali era necessario conoscere il parere degli organi competenti.

Il Ministero della difesa ha chiarito che alla maggiore spesa richiesta qualora fossero approvati i due emendamenti, che elevano rispettivamente l'indennità prevista al primo comma a lire 2.000 e quella di cui al secondo comma a lire 3.000, può farsi fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 133 dello stato di previsione del Ministero della difesa, già approvato dal Parlamento. Pertanto il disegno di legge può essere approvato.

Passiamo allora alla votazione degli emendamenti sull'articolo 1.

Ricordo che questo articolo, nel testo ministeriale, è così formulato:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta l'indennità di lire 1.000.

« Qualora, per assistere alle sedute, debba recarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, il medico civile ha

diritto anche al rimborso delle spese personali di trasporto in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio ».

Vi è un primo emendamento proposto dai deputati Carron e Azzi e così formulato:

sostituire le parole: lire 1.000 *con le parole*: lire 2.000.

Il secondo, proposto dai deputati Coppi e Spiazzi, è del seguente tenore:

sostituire la prima parte del secondo comma con la seguente: « Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3.000, oltre... ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 fino alle parole: « di lire ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Carron e Azzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Coppi e Spiazzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(*È approvata*).

L'articolo 1 resta, pertanto, così definitivamente formulato:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta l'indennità di lire 2000.

« Qualora per assistere alle sedute il medico civile debba recarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3000, oltre al rimborso delle spese personali di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio ».

Passiamo all'articolo 2.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI